



REGOLAMENTO PARCHEGGIO "LOCALITÀ PIANELLO VETTA AMIATA"

ARTICOLO 1 – FINALITÀ: OGGETTO E APPLICAZIONI

1. Il presente regolamento fa riferimento alla normativa vigente del Codice della Strada, titolo I, Disposizioni generali. Art. 7. "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati".

Nello specifico, l'Art.7, Comma 11 stabilisce che: *"nell'ambito delle zone in cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso"*.

2. Il presente regolamento disciplina la sosta dei veicoli (altresì a propulsione elettrica o ibridi) nel parcheggio in Località Pianello, sulla Vetta del Monte Amiata, tenuto conto delle particolari esigenze e condizioni del traffico in dette zone, viste altresì la sicurezza della circolazione e gli effetti sull'ordine pubblico, dato l'ingente afflusso turistico con conseguente aumento della circolazione stradale che si verifica maggiormente nei periodi di alta stagione turistica.

ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è efficace nel terreno adibito ad area parcheggio denominata Località Pianello Vetta Amiata. Nella suddetta area è in vigore un contratto di comodato d'uso gratuito tra la Società Macchia Faggeta ed il Comune di Abbadia, in virtù del quale si stabilisce quanto segue: *"Il terreno, così esattamente individuato nella planimetria allegata, viene concesso dalla Società Macchia Faggeta in comodato d'uso gratuito al Comune di Abbadia San Salvatore al fine di realizzare un'area per la sosta dei veicoli degli operatori della montagna (per un minimo di n. 20 stalli), per lo stazionamento dei mezzi adibiti al pubblico trasporto ed a quelli di soccorso, attività di commercio ambulante compreso spazio per carico e scarico merci e per la realizzazione di eventuali n.10 stalli di sosta a disco orario, salvo altri comunque previsti dal Codice della Strada"*.

ARTICOLO 3– CREAZIONE DI UN'AREA CIRCOSCRITTA RISERVATA A SPAZI DI SOSTA PER VEICOLI PRIVATI

1. Il presente regolamento comunale disciplina la sosta dei veicoli nell'area parcheggi denominata Località Pianello Vetta Amiata. L'area è stata creata e regolamentata nel rispetto delle norme di legge a cui si riferisce, essendo definita come *zona di particolare rilevanza urbanistica*, dal momento che sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, analoghe a quelle delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato, in rapporto agli effetti sulla circolazione veicolare, sulla sicurezza, sulla salute dei cittadini, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

2. Come già riferito sopra, per gli operatori della montagna sono stati istituiti 20 stalli che verranno regolamentati a titolo oneroso, mentre a titolo gratuito sono stati disposti 8 spazi disciplinati a disco orario. In tale superficie verranno installati dispositivi di controllo di durata della sosta che potrà essere effettuata fino ad un massimo di 120 minuti.

**ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI COSTITUZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE: PERMESSI IN DEROGA AGLI OPERATORI DELLA MONTAGNA E LORO TIPOLOGIA**

1. I permessi saranno rilasciati ai titolari delle strutture presenti in loco, i cui operatori lavorano continuativamente nel settore commerciale e negli impianti di risalita della montagna. Tali permessi dovranno essere destinati esclusivamente ai titolari e/o ai dipendenti. I permessi concessi in deroga consistono in apposita autorizzazione cartacea rilasciata dall'Amministrazione, da esporsi in maniera visibile sulla parte frontale del veicolo autorizzato, valido per tutto l'arco della sosta (dalle ore 0 alle ore 24).
2. Come stabilito dal contratto di comodato d'uso stipulato tra la Società Macchia Faggeta e il Comune di Abbadia San Salvatore gli stalli riservati a tale categoria sono 20. Agli operatori delle strutture, spettano fino ad un massimo di 2 stalli ciascuno.

ARTICOLO 5 – PARCHEGGI RESIDUI

Qualora parte dei 20 parcheggi riservati alle agli operatori delle strutture, di cui all'art. 4, non venissero richiesti i restanti saranno regolamentati a disco orario.

ARTICOLO 6 – MEZZI PER LE FORZE DI POLIZIA IN ESPLETAMENTO DELLE LORO MANSIONI

1. Da regolamento, ai mezzi delle Forze di Polizia, per l'espletamento delle funzioni di pubblica sicurezza, sono riservati due stalli di sosta all'interno del parcheggio che in principio erano destinati alla sosta con disco orario.

ARTICOLO 7 – VEICOLI A SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE

1. I veicoli a servizio di persone invalide ove sia esposto apposito contrassegno (rilasciato da altri Comuni italiani o esteri), sono autorizzati a sostare nei due stalli predisposti dal regolamento.

ARTICOLO 8 – VEICOLI A SERVIZIO DI TRASPORTO DI PERSONE

1. Da regolamento, sono stati costituiti due stalli riservati alla sosta dei bus per garantire il servizio pubblico e privato per il trasporto di persone.

ARTICOLO 9 – STALLI RISERVATI AL COMMERCIO IN AREA PUBBLICA

1. Sono stati concessi da regolamento due stalli riservati ad ambulanti che effettuano il commercio in area pubblica.

ARTICOLO 10 – TERMINE PER LE RICHIESTE E RILASCI DI PERMESSO

1. Le richieste di permesso devono essere presentate ogni anno tra il 1° e il 30 giugno. Decorso tale termine i parcheggi saranno destinati a disco orario fino alle successive richieste.
2. Nel momento in cui i titolari delle strutture vorranno fare richiesta dei permessi di cui al presente regolamento, dovranno portare all'ufficio comunale preposto tutta la documentazione relativa agli aventi diritto. Il permesso avrà validità annuale e potrà essere rinnovato annualmente, al costo di € 50 al mese. Il pagamento di tale somma - € 600 annui - dovrà essere eseguito in una unica trance, da versare tramite bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Abbadia SanSalvatore.
3. È fatto obbligo a chiunque disponga di un permesso di comunicare tempestivamente l'eventuale smarrimento/furto/distruzione/deterioramento all'Ufficio Polizia Municipale; nessun permesso potrà essere duplicato senza regolare denuncia del titolare.



ARTICOLO 11 -USO DEL PERMESSO

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente regolamento. Il permesso non costituisce deroga al Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione, od alle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Il permesso è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio e/o che questi non corrispondano a verità.
3. È fatto divieto di utilizzare i permessi in copia diversa dall'originale rilasciato dall'Amministrazione, nel caso di accertata contraffazione il veicolo verrà considerato come non autorizzato e sanzionato di conseguenza, ed il permesso ritirato.